

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 30/2023 del 21/10/2023

Oggetto: Approvazione Regolamento affidamenti di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie ex art. 50, comma 5, del D.lgs. 36/2023

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

- Che l'Azienda Comunale Multiservizi di seguito A.C.M. SRL è una società a controllo pubblico, rientrante tra gli enti aggiudicatori di cui all'art. 1, comma 1, lett. r) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice o Decreto). In particolare, l'A.C.M. S.R.L., quale società di gestione dei servizi di pubblica utilità del Comune di Atripalda, opera nei c.d. settori speciali di cui all'art. 150 del D.lgs. 36/2023 quale ente aggiudicatore e impresa pubblica chiamata a svolgere la sua funzione garantendo l'equilibrio economico finanziario aziendale;
- Che le imprese pubbliche, in forza di quanto prescritto all'art. 50, comma 5, del D.lgs. 36/2023, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152 del Codice dei contratti pubblici;

RAVVISATA la necessità per la Azienda Comunale Multiservizi – A.C.M. srl di dotarsi di apposito Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie ex art. 50 del D.lgs 36/2023.

DATO ATTO

- 1) che il regolamento oggetto della presente determinazione è stato redatto dal convenuto Amministratore Unico;
- 2) che il regolamento in oggetto, così come redatto, diviene parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

- 1) di approvare il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie ex art. 50 del D.lgs 36/2023, così come redatto;
- 2) di allegare alla presente determina il Regolamento l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie ex art. 50 del D.lgs 36/2023;
- 3) di dare immediata eseguibilità al provvedimento in oggetto.

L'Amministratore Unico
(*avv. Gianfranco Orsino*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REGOLAMENTO AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Adottato ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. 36/2023

Art. 1

Premesse

1. L'Azienda Comunale Multiservizi di seguito A.C.M. SRL è una società a controllo pubblico, rientrante tra gli enti aggiudicatori di cui all'art. 1, comma 1, lett. r) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice o Decreto). In particolare, l'A.C.M. S.R.L., quale società di gestione dei servizi di pubblica utilità del Comune di Atripalda, opera nei c.d. settori speciali di cui all'art. 150 del D.lgs. 36/2023 quale ente aggiudicatore e impresa pubblica chiamata a svolgere la sua funzione garantendo l'equilibrio economico finanziario aziendale.
2. Le imprese pubbliche, in forza di quanto prescritto all'art. 50, comma 5, del D.lgs. 36/2023, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di lavori, servizi e forniture riconducibili all'ambito delle attività di cui al menzionato art. 150 qualora di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, comma 2, del Decreto.

Art. 3

Determinazione del valore del contratto e divieto di frazionamento.

1. La determinazione del valore del contratto dovrà essere calcolata al netto dell'IVA e terrà conto della durata del contratto, di qualsiasi forma di opzione, proroga o rinnovo.

2. Quanto ai contratti di durata, non potranno essere disposti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Decreto, nessun affidamento può essere artificialmente frazionato al fine di sottrarlo all'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice contratti. Tenuto conto dei propri fabbisogni, la Stazione Appaltante garantisce adeguati strumenti di pianificazione degli acquisiti e di programmazione delle attività.
4. È ammessa la suddivisione di interventi per oggettivi ed evidenti motivi tecnici che dovranno essere esplicitati in apposita relazione redatta dal Responsabile del Procedimento.

Art. 4

Principi generali, Codice Etico e responsabilità ex D.lgs. 231/01

1. Nell'applicazione del presente Regolamento, la Stazione Appaltante assicura i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato cui agli articoli 1,2,3, del Codice.
2. Nell'affidamento del contratto e nella fase della sua esecuzione, viene assicurata la massima tempestività ed il miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, garantendo al contempo i principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità previsti nell'art. 97 della Costituzione.
3. Nelle modalità di indizione delle gare, così come di seguito disciplinate, si favorisce la massima apertura del mercato alle imprese, alla luce dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.
4. Le procedure di affidamento disciplinate dal presente regolamento costituiscono attività rilevante ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, in tema di Responsabilità amministrativa degli Enti, essendo coinvolte nei protocolli di prevenzione di fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, sicurezza sul lavoro, riciclaggio/ricettazione, terrorismo. Le attività legate al processo di affidamento, fino all'esecuzione e conclusione del contratto dovranno essere svolte nel pieno rispetto del Modello ex D.lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico.
5. I principi e le procedure contenuti nella Parte Generale del Modello ex D.lgs. 231/2001, nel Piano di Prevenzione della Corruzione e nel Codice Etico dovranno essere osservati dagli operatori economici aggiudicatari che, in fase di affidamento, prendono ne conoscenza e li accettano.

Art. 5

Albo Fornitori

1. L'ACM S.R.L., attraverso il portale www.acmatripalda.it, ha istituito un proprio Albo fornitori per lavori, servizi e forniture articolato per categorie merceologiche.
2. L'iscrizione all'Albo ha validità di anni tre a decorrere dalla data della comunicazione relativa alla positiva conclusione del processo di qualifica; la comunicazione avverrà PEC. Attraverso la PEC prima della scadenza il Fornitore riceverà una comunicazione all'indirizzo comunicato

- con la quale sarà invitato a rinnovare l'idoneità modificando o confermando i dati già registrati.
3. In caso di affidamento mediante procedura negoziata, la Stazione Appaltante invierà apposita richiesta di partecipazione alla gara alle imprese rientranti nell'Elenco degli operatori economici iscritti nell'Albo fornitori della società.
 4. In caso di attività oggetto di specifica qualifica, Il Responsabile del Procedimento può estendere l'invito anche all'appaltatore uscente che ha prestato la medesima attività oggetto di affidamento qualora la stessa sia stata eseguita in modo puntuale e soddisfacente.
 5. Nei casi di complessità dell'appalto e necessità di possesso di specifica qualifica da parte dell'operatore, sulla espressa richiesta iscritta e motivata del Responsabile del Procedimento, è possibile invitare alla selezione i concorrenti facenti parte dell'Albo degli operatori economici qualificati che abbiano già prestato in precedenza in favore della società un'attività analoga o simile a quelle oggetto dell'affidamento, che sia stata puntualmente eseguita.
 6. Nel caso in cui il numero di operatori economici iscritti nell'Albo sia insufficiente tenuto conto del numero di iscritti, la Stazione Appaltante, su richiesta del Responsabile del Procedimento, avvierà mediante la Direzione Procurement la ricerca di nuovi potenziali imprese attuando allo scopo indagini di mercato, consultando elenchi ufficiali o verifiche dirette. Gli operatori così individuati dovranno qualificarsi iscrivendosi all'Albo. Il Responsabile del Procedimento dovrà esplicitare in apposita nota scritta le ragioni sottese all'estensione del numero di operatori
 7. In caso di procedura mediante negoziazione con un'impresa, questa dovrà essere iscritta nell'Albo Fornitori della società.
 8. La Stazione Appaltante dovrà assicurare la rotazione delle imprese partecipanti secondo quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la Stazione Appaltante non potrà utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni eccezionali e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

Art. 6

Affidamento servizi e forniture

1. La Stazione Appaltante, per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi di ingegneria, architettura, attività di progettazione, fiscali, lavoro, sicurezza e legali, compresi nelle soglie indicate nel presente articolo, procederà alla selezione dei soggetti affidatari, secondo le modalità di seguito elencate:

- affidamenti fino a € 140.000,00 mediante affidamento diretto con una impresa iscritta nell'albo dei fornitori, pertanto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermo restando la necessità di assicurare che siano scelti soggetti in possesso dei

requisiti di carattere generale e speciale, incluse documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento;

- affidamenti superiori ai € 140.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 14 comma 2 del Codice dei Contratti mediante procedura negoziata previa valutazione di cinque preventivi, ove esistenti, richiesti a operatori economici individuati tramite l'albo dei fornitori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

2. La Stazione Appaltante pubblica sul portale www.acmatripalda.it i nominativi degli operatori invitati nell'ambito delle suddette procedure.
3. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva, sulla base di autonome valutazioni, di ampliare il numero di invitati o avviare una procedura aperta anche per gli affidamenti di cui al precedente comma 1.

Art.7

Affidamento lavori

1. La Stazione Appaltante, per gli affidamenti di lavori compresi nelle soglie di cui al presente articolo, procederà alla selezione dei soggetti, secondo le modalità di seguito elencate:

- affidamenti fino a € 150.000,00 mediante affidamento diretto con una impresa iscritta nella piattaforma, pertanto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermo restando la necessità di assicurare che siano scelti soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, incluse documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento;

- affidamenti superiori a € 150.000,00 e fino a €1.000.000,00 mediante procedura negoziata tra minimo n. 5 operatori economici individuati tramite la piattaforma, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

- affidamenti superiori a €1.000.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 14, c.2 del D. lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata tra minimo n. 10 operatori economici, individuati tramite la piattaforma, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. La Stazione Appaltante pubblica sul portale www.acmatripalda.it i nominativi degli operatori invitati nell'ambito delle suddette procedure.
3. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva, sulla base di autonome valutazioni, di ampliare il numero di invitati o avviare una procedura aperta anche per gli affidamenti di cui al precedente comma 1.

Art. 8

Procedure aperte – lavori, forniture e servizi

1. Per gli affidamenti di lavori, fornire e servizi oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 14, c.2 del D. lgs. 36/2023 dovrà essere avviata una procedura aperta. L'avviso di gara dovrà essere pubblicato secondo le modalità di cui agli art. 84 e seguenti del Codice, nonché sul portale www.sogaer.acquistitelematici.it. La medesima pubblicità dovrà essere seguita per la comunicazione dell'esito.
2. Ferme restando le esigenze di contenimento della spesa, per giustificate ragioni di opportunità l'A.C.M. SRL, in caso di procedura aperta, può valutare di incrementare le modalità di pubblicazione delle procedure di cui al presente articolo.
3. Il termine di presentazione delle offerte dovrà tener conto della complessità della gara e dell'eventuale obbligo di sopralluogo.
4. In ogni caso l'A.C.M. SRL potrà procedere all'affidamento mediante procedura negoziata nei casi di cui all'art. 158 D. lgs. 36/2023

Art. 9

Comunicazioni e aggiudicazione

1. Nel corso delle sedute di gara, attraverso la piattaforma saranno comunicati i nominativi delle imprese ammesse alla fase di apertura dell'offerta o per le quali è stato disposto soccorso istruttorio e ammesse.
2. Al termine della procedura di gara, l'organo preposto alla valutazione delle offerte, predispone la proposta di aggiudicazione. La Direzione Procurement trasmette la proposta di aggiudicazione all'organo competente a disporre l'aggiudicazione, il quale, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che acquista efficacia immediata.
3. Ai sensi dell'art. 90 del Codice, l'A.C.M. SRL comunica mediante PEC entro cinque giorni dall'adozione:
 - a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro o di riavviare la procedura, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati e offerenti;
 - b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;
 - c) l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano già state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera c) del presente comma.
4. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento degli appalti regolati dal presente Regolamento è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del D.lgs. 36/2023.

Art. 10

Verifiche nei confronti dell'aggiudicatario

1. La Direzione Procurement verifica, presso le PPAA competenti, il possesso dei requisiti generali e speciali auto dichiarati dall'aggiudicatario.
2. L'A.C.M. SRL, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficacia e efficienza, individua le soglie di importo ridotto nelle quali la verifica delle autodichiarazioni rese in gara viene eseguita a campione.

Art. 11

Adeguamento delle soglie

La determinazione delle soglie comunitarie per le quali sorge l'obbligo di avviare procedure aperte è rimessa alla determinazione del legislatore. Ogni richiamo al limite delle soglie comunitarie si intende riferito alla previsione di cui all'art. 14 del Decreto.

Art. 12

Affidamenti d'urgenza

1. La Stazione Appaltante potrà ricorrere all'affidamento senza indizione di gara o richiesta preventivi ogni qual volta l'affidamento stesso presenti i caratteri dell'indifferibilità e urgenza, sempreché detti presupposti non fossero prevedibili e programmabili o ascrivibili alla Società.
2. La sussistenza delle condizioni di indifferibilità e urgenza dovrà essere formulata e motivata per iscritto dal Responsabile del Procedimento.

Art. 13

Gestione della rotazione

1. La Stazione Appaltante assicura il rispetto del principio di rotazione.
2. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, alla effettiva assenza di alternative, nonché all'accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
3. L'iscrizione all'Albo non vincola l'Amministrazione, la quale, laddove ricorrano comprovate ragioni di necessità e convenienza legate alla natura e alle particolari caratteristiche del bene o del servizio, si riserva la facoltà di ricercare nuove imprese con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del presente regolamento. La richiesta di includere nella rosa dei concorrenti imprese non comprese nell'albo dovrà essere formulata e motivata per iscritto dal Responsabile del Procedimento.

Art. 14

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Stazione Appaltante, tra le proprie risorse interne, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. La Commissione dovrà essere costituita da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto della procedura di gara, in possesso delle necessarie competenze tecniche e professionali e di comprovata esperienza. Della Commissione giudicatrice può far parte il Responsabile del procedimento, fermo restando quanto previsto al successivo art. 18.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun componente della Commissione rilascia un'apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi. La già menzionata dichiarazione viene allegata all'atto di nomina e conservata unitamente alla documentazione relativa alla singola procedura.
4. Le sedute della Commissione sono oggetto di verbalizzazione; i verbali dovranno essere sottoscritti dai componenti della Commissione.
5. In caso di procedure al massimo ribasso si procederà alla nomina dell'Autorità di Seggio.

Art. 15

Conflitto di interessi

I soggetti coinvolti nella fase di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici (ad es. RP, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, commissari di gara, coordinatore per la sicurezza, collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità, etc) all'atto del conferimento dell'incarico rilasciano un'apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi. La predetta dichiarazione viene allegata all'atto di nomina e conservata unitamente alla documentazione relativa alla singola procedura.

Art. 16

Sospensione dell'iscrizione

1. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti sulla permanenza del possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione,; nonché in caso di vertenza giudiziale con l'A.C.M. SRL., l'efficacia dell'iscrizione dell'impresa, a insindacabile giudizio dell'A.C.M. SRL., può essere sospesa per il periodo necessario all'esecuzione degli accertamenti medesimi.
2. Della sospensione dall'Albo sarà data comunicazione all'impresa interessata.

Art. 17

Cancellazione dall'Albo Albo Fornitori, Professionisti e Gare Telematiche

1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio in qualunque momento nei casi seguenti:
 - cessazione di attività;
 - mancata presentazione di offerte a tre inviti successivi senza motivazione; la cancellazione viene effettuata con riferimento alla categoria merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti;
 - perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.
2. Si procederà, inoltre, alla cancellazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nei casi di gravi irregolarità nell'esecuzione delle forniture (ritardi nelle consegne; fornitura di beni e servizi con standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, ecc.). Ai fini dell'esclusione si terrà conto della relazione redatta allo scopo dal Dirigente responsabile del settore relativo all'affidamento.
3. Della cancellazione dall'Albo e dei provvedimenti di modifica verrà data comunicazione all'impresa interessata.
4. La cancellazione può essere disposta, altresì, a richiesta del titolare o del legale rappresentante dell'impresa interessata.
5. In caso di cancellazione volontaria, una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dalla cancellazione.

Art. 18

Pubblicazione

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della società e potrà essere modificato dall'A.C.M. SRL, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza.